

Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES

I criteri qui di seguito indicati rappresentano i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES e sono stati determinati tenendo conto:

(A) della dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018 che ha approvato la lista di condizioni (*term sheet*) per la riforma del meccanismo europeo di stabilità (MES), in cui si specifica che si procederà a chiarire i criteri di ammissibilità ex ante, per valutare la solidità della situazione economico-finanziaria, e che lo strumento della linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) continuerà a essere disponibile come previsto dagli attuali orientamenti del MES; e

(B) della posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES, di cui all'allegato al *term sheet* sulla riforma del MES, nonché sui ruoli e le competenze delle istituzioni, come previsto nel quadro giuridico dell'Unione europea.

Considerando, inoltre, che la procedura per la concessione di assistenza finanziaria precauzionale del MES è regolata dagli articoli 13 e 14 del presente trattato e che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente trattato, il Consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria precauzionale a un membro del MES che abbia un debito pubblico sostenibile, e che il consiglio di amministrazione adotta gli orientamenti dettagliati sulle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del Trattato,

1. Criteri di ammissibilità per la concessione di una linea di credito condizionata precauzionale (PCCL):

L'accesso a una PCCL si basa su criteri di ammissibilità ed è limitato ai membri del MES che abbiano una situazione economica e finanziaria fondamentalmente sana e un debito pubblico sostenibile. Di norma, i membri del MES devono soddisfare parametri quantitativi e rispettare le condizioni qualitative relative alla sorveglianza dell'UE. Va valutato se un membro del MES, potenzialmente beneficiario, possieda i requisiti per una PCCL sulla base dei seguenti criteri:

- (a.) Rispetto dei parametri quantitativi di bilancio. Il membro del MES non deve essere soggetto alla procedura per disavanzo eccessivo e, nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria precauzionale, deve soddisfare i seguenti tre parametri di riferimento:
 - i. un disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL
 - ii. un saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche pari o superiore al parametro di riferimento minimo specifico per il paese,¹
 - iii. un parametro di riferimento del debito costituito da un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60% ovvero una riduzione del differenziale, rispetto al 60%, a un tasso medio di un ventesimo all'anno nei due anni precedenti;
- (b.) Assenza di squilibri eccessivi. Il membro del MES non dovrebbe essere considerato soggetto a squilibri eccessivi sotto sorveglianza dell'UE;
- (c.) Precedenti di accesso ai mercati finanziari internazionali, ove pertinenti, a condizioni ragionevoli;
- (d.) Una posizione esterna sostenibile; e
- (e.) Assenza di gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettano a rischio la stabilità finanziaria del membro del MES.

2. Criteri di ammissibilità per la concessione di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL):

L'accesso a una ECCL è aperto ai membri del MES che non possono accedere a una PCCL a causa della non-conformità con alcuni criteri di ammissibilità, ma presentano, comunque, una sana situazione economica e finanziaria generale e un debito pubblico sostenibile.

¹ Il parametro di riferimento minimo è il livello di saldo strutturale che fornisce un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3% prevista dal Trattato nell'ambito delle normali variazioni congiunturali. È utilizzato principalmente come uno dei tre fattori nel calcolo dell'OMT minimo.